

Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge n. 89/11.

Oltre ad una serie di altre rilevanti novità, tale legge introduce un'importante modifica all'art. 32 del Testo Unico n. 286/98, che disciplina la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori stranieri non accompagnati.

Prima della modifica approvata, l'art. 32 prevedeva che per ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati dovessero soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

- a) essere affidati o sottoposti a tutela
- b) trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni.

In base a tale norma, dunque, i minori che non potevano dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni (ad esempio perché entrati in Italia a 16 anni compiuti), non potevano ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, anche se erano affidati o sottoposti a tutela.

L'art. 32 modificato dalla legge appena approvata stabilisce invece che possono ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) essere affidati o sottoposti a tutela e aver ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri
- b) oppure trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni.

In base alla nuova norma, dunque, i minori che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni, possono ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri.

Art. 32 Testo Unico 286/98, come modificato dalla legge di conversione del d.l. 89/11

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.